



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI**

Assunto il 15/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 1262

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4823 del 18/05/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA PER IL SERVIZIO DI
MEDIAZIONE PENALE MINORILE SVOLTO DAL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE PER LA
CALABRIA.**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE**VISTI:**

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. 445/2000;
- Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e successive mm.ii;
- la D.G.R. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 con la quale, per effetto dello scorporamento del preesistente Dipartimento “Sviluppo Economico Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, si individua il Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 con il quale il Dott. Fortunato Varone è stato nominato Dirigente Generale Reggente dei Dipartimenti “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
- la D.G.R. n. 140 del 7 aprile 2017, con la quale la Dott.ssa Rosalba Barone è stata assegnata al Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali”, quale dirigente ad interim del Settore “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari”;
- il D.D.G. n. 4033 del 27/04/2018 con il quale è stato rinnovato alla Dott.ssa Rosalba Barone l’incarico ad interim del Settore “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
- la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003, recante “Realizzazione del Sistema Integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”;

PREMESSO CHE:

- il Servizio di mediazione penale minorile della Regione Calabria tra i primi in Italia per prassi e metodologie è stato garantito sin dal 1997 attraverso i protocolli d’intesa tra la Regione Calabria e il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata;

RITENUTO CHE:

- con D.G.R. n. 565 dell’08/07/02 è stata istituita presso il Dipartimento Servizi Sociali, Settore n. 37, apposita attività di mediazione sociale ripartita fra le quattro specificità di: mediazione familiare, mediazione penale adulti, mediazione penale minorile, mediazione culturale;
- con l’Accordo di programma pubblicato sul BURC n. 6 del 12/10/2002 tra la Regione Calabria e il Centro per la Giustizia Minorile, stipulato, a seguito di regolare approvazione della succitata D.G.R., tra il Presidente della Giunta Regionale e il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, è stato istituito l’Ufficio di mediazione penale minorile;
- con i protocolli d’intesa sottoscritti a far data dall’anno 2007 a tutt’oggi tra la Regione Calabria e il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria vi è stata una collaborazione operativa e partecipata sul territorio regionale per consentire la presa in carico congiunta dei minori devianti ed il loro percorso di reinserimento e recupero sociale, attraverso la pratica della mediazione;
- con la Legge Regionale 10 gennaio 2007, n. 5 “Promozione del sistema integrato di sicurezza” (BUR n. 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007) all’articolo 3 si individuano come prioritarie al capo b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Calabria e il Centro Giustizia Minorile per la Calabria confermano la volontà di proseguire nella collaborazione istituzionale al fine di garantire l’attuazione di interventi di giustizia riparativa sul territorio regionale della Calabria;
- l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria (d’ora in poi UIEPE) ha richiesto con nota n°9191/2017 del 28/09/2017 di integrare il protocollo per la mediazione penale adulti;

VISTO il Protocollo operativo d' intesa, allegato al presente atto che costituisce parte integrante del decreto, da sottoscrivere con i soggetti beneficiari;

ATTESTATO CHE:

- gli oneri del presente provvedimento gravano sull' impegno N. **7385/2017**, assunto con decreto N. 13625 del 05/12/2017 del che presenta la necessaria capienza;
- è stata, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo **U0433110301** nonché la corretta imputazione della spesa;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge regionale n.55 del 22/12/2017 – Legge di stabilità regionale 2018;
- la Legge regionale n. 56 del 22/12/2017 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020;
- la D.G.R. n. 635 del 21/12/2017 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020 (artt. 11 e 39, c. 10, d. lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 636 del 21/12/2017 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il Protocollo operativo d' intesa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione Calabria, il Centro per la Giustizia minorile per la Calabria (C.G.M.) e l' Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria (UIEPE);
- di far gravare la spesa sul Capitolo di bilancio **U0433110301** - impegno di spesa **7385/2017**, assunto con decreto N. 13625 del 05/12/2017, per far fronte al pagamento al Comune di Reggio Calabria per il Servizio di Mediazione penale minorile svolto dal Centro di Giustizia Minorile per la Calabria;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CIACCIO ANNA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento 7 - Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali
Settore 8 - Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive
e Familiari



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria
E
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
per la Calabria

PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA

tra

REGIONE CALABRIA

Dipartimento 7 - Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Settore 8 - Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria

e

UIEPE

Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna
Per la Calabria

per la realizzazione del

SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria e il Centro Giustizia Minorile per la Calabria confermano la volontà di proseguire nella collaborazione istituzionale al fine di garantire l'attuazione di interventi di giustizia riparativa sul territorio regionale della Calabria;
- l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria (d'ora in poi UIEPE) ha richiesto con nota n°9191/2017 del 28/09/2017 di integrare il protocollo per la mediazione penale adulti anche in virtù del D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" col quale è stato istituito il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che assorbe le funzioni del precedente Dipartimento per la Giustizia minorile e della Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
- Con il nuovo Dipartimento si dà attuazione ad un moderno sistema di misure e sanzioni di comunità, in linea con gli standard stabiliti dalla Regole europee in materia di probation R (2010) 1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e di promozione della giustizia ripartiva come strumento per la crescita della comunità.

RITENUTO

- necessario garantire in maniera sistematica l'attività di mediazione penale in ambito minorile, assicurata dal Centro di Giustizia Minorile con il supporto della Regione sul territorio calabrese dal 1997, valorizzando tale esperienza attraverso la messa a sistema di una serie di iniziative a supporto di tali attività e per l'ampliamento dei programmi riparativi;
- opportuno perfezionare la collaborazione tra la Regione Calabria, il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria (CGM) con l'integrazione dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria (UIEPE), in considerazione della possibilità di estendere la partecipazione a percorsi di mediazione ad un numero sempre maggiore di persone coinvolte in procedimenti penali e di favorire in questo modo lo sviluppo delle pratiche di giustizia riparativa su tutto il territorio della Regione Calabria muovendo dall'esperienza ormai consolidata del Servizio di Giustizia Riparativa e mediazione penale Minorile della Regione Calabria.

VISTE/I**Con riferimento a norme di fonte internazionale:**

- le Regole minime concernenti l'Amministrazione della Giustizia per i minorenni (Regole di Pechino – O.N.U. (1986) che affermano la necessità del *“ricorso a mezzi extragiudiziari”* in qualsiasi stato e grado del procedimento, per evitare le *“conseguenze negative di una procedura giudiziaria normale”*, indirizzando il minore verso risposte al reato di tipo restitutivo/riparativo;
- la Raccomandazione n. (87) 20 del 1987 del Consiglio d'Europa che incoraggia specificatamente *“lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione e di ricomposizione del conflitto (mediation) da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano”*;
- la Raccomandazione n. (92) 16 – Consiglio d'Europa, 1992 – relativa alle Regole Europee sulle sanzioni e Misure alternative alla detenzione laddove sancisce che tali misure devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti delle vittime;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori – Consiglio d'Europa, 1996 – laddove sancisce che *“per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedimenti giudiziari riguardanti minori, gli Stati-Parte incoraggiano l'attuazione della mediazione e di ogni altro metodo di risoluzione dei conflitti*;
- la Raccomandazione (99) n.19, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 15.9.1999, avente per oggetto la mediazione in ambito penale che viene indicata come il *“procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)*;
- la Declaration of Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters - O.N.U., 2000. Il documento definisce riparativo ogni procedimento *“in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla soluzione della questione emersa dall'illecito, spesso con l'aiuto di un terzo equo e imparziale”*. Rientrano in questa definizione, quindi, i lavori di utilità sociale, la prestazione di attività gratuita a favore della collettività, le restituzioni;
- le risoluzioni 27 e 28 della *“Dichiarazione di Vienna”* adottate a conclusione dei lavori del Decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e sul Trattamento dei Rei tenutasi a Vienna dal 10 al 17 aprile 2000;
- la Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI) relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Tale articolato normativo, oltre a definire il concetto di vittima e i suoi diritti, dichiara che la mediazione nelle cause penali è la ricerca, prima o durante lo svolgimento del

procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato con la mediazione di una persona competente, fornendo all'uopo indicazioni di principio agli Stati membri di cui tenere conto in sede di regolamentazione normativa specifica;

- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione Quadro 2001/220/GAI sopra citata, e che definisce ampiamente il concetto di 'giustizia riparativa, formulando nuove indicazioni dirette agli Stati membri ai fini dell'adeguamento normativo a quanto statuito e previsto
- la Raccomandazione R (17) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole Europee sulle misure e sanzioni di comunità (Adottata dal Comitato dei Ministri il 22 marzo 2017 nel corso della 1282 riunione dei Delegati dei Ministri)

Con riferimento a norme di fonte statale

- l'articolo 27 della Costituzione comma 3 prevede che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in particolare gli artt. 1 e 47, prevedono che il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati debba tendere al reinserimento sociale degli stessi e che l'affidato in prova al servizio sociale si adoperi in favore della vittima del suo reato;
- Il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce ai Comuni funzioni relative "all'assistenza economica in favore delle vittime del delitto; agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; agli interventi di protezione sociale";
- La Legge n° 689 /81 (artt. 101 e ss.) che, sempre in fase di esecuzione della pena e, in particolare di quella pecuniaria, offre spazi per la mediazione ravvisabili nel caso in cui detta pena debba essere convertita dal giudice per insolvenza del condannato;
- il DPR 448/88 che prevede all'art. 9 che, in ogni stato e grado del procedimento, l'Autorità Giudiziaria si avvalga dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza dell'ente locale per acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Al Magistrato è altresì consentito di "sentire il parere di esperti", potendo prescindere dalle formalità di procedura. All'art. 28 nell'ambito della sospensione del procedimento e messa alla prova, il giudice può fare ricorso a due categorie di prescrizioni: quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e quelle dirette a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa del reato;
- la L. n.241/1990, art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" in cui si prevede che " ... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";
- Il Documento della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali: "L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo", approvato in data 30/11/99;
- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), in particolare l'art. 27, prevede da parte del condannato o internato una riflessione sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato la Legge 354/75 – Ordinamento Penitenziario - all'art.47 (c. 7), nell'ambito della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevede che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo reato;
- il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468" ed in particolare l'art. 2 comma 2, che prevede che nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione fra le parti;

- la L. 28/04/2014 n°67 “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei confronti degli irreperibili “, che ha introdotto un nuovo istituto già sperimentato con i minori ed ora anche per gli adulti imputati , della messa alla prova per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. La misura prevede tra le prescrizioni condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa;

Con riferimento a norme di fonte regionale

- la D.G.R. n. 565 dell’08/07/02 con il quale è stata istituita presso il Dipartimento Servizi Sociali, Settore n. 37, apposita attività di mediazione sociale ripartita fra le quattro specificità di: mediazione familiare, mediazione penale adulti, mediazione penale minorile, mediazione culturale;
- l’Accordo di programma pubblicato sul BURC n. 6 del 12/10/2002 tra la Regione Calabria e il Centro per la Giustizia Minorile, stipulato, a seguito di regolare approvazione con DGR n. 565 dell’8/07/2002, tra il Presidente della Giunta Regionale e il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, per l’istituzione dell’Ufficio di mediazione penale minorile;
- il Protocollo d’Intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Calabria del 26 giugno 2003;
- i protocolli d’intesa sottoscritti a far data dall’anno 2007 a tutt’oggi tra la Regione Calabria e il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria per una collaborazione operativa e partecipata sul territorio regionale per consentire la presa in carico congiunta dei minori devianti ed il loro percorso di reinserimento e recupero sociale, attraverso la pratica della mediazione;
- Legge Regionale 10 gennaio 2007, n. 5 Promozione del sistema integrato di sicurezza (BUR n. 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007) che all’articolo 3 individua come prioritarie al capo b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno.

CONSIDERATO CHE

- la mediazione penale minorile rientra tra gli obiettivi della Giustizia Minorile e di Comunità, in particolare, nella funzione rieducativa della pena, ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al D.P.R. n. 448/88;
- il Servizio di mediazione penale minorile della Regione Calabria, tra i primi in Italia per prassi e metodologie garantito sin dal 1997 attraverso i protocolli d’intesa tra la Regione Calabria e il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria;
- che il Servizio di Giustizia Riparativa e mediazione penale Minorile non è espletato da altre istituzioni o servizi convenzionati;
- che UIEPE ha fatto richiesta di accedere alle pratiche riparative nel percorso di recupero sociale delle persone adulte in esecuzione penale esterna con le modalità già sperimentate e consolidate in ambito minorile dal Servizio di Giustizia Riparativa e mediazione penale minorile

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene quanto segue

ART. 1**Oggetto dell’incarico**

La Regione Calabria - Dipartimento 7 , Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Settore 8 Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari (*d’ora in poi Regione*) affida al Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia

Minorile per la Calabria (*d'ora in poi CGM*) il Servizio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale e di Ristorative Justice.

ART. 2

Articolazione e contenuti tecnici

L'incarico inerente al Servizio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale e Restorative Justice è affidato al CGM, attraverso il Servizio già costituito, in raccordo con la Regione e lo UIEPE.

La Regione ha il compito di:

- realizzare il monitoraggio del Servizio di Mediazione Penale, ed in particolare delle attività svolte dal CGM sul territorio regionale, attraverso periodici incontri di raccordo e verifica;
- assicurare la diffusione della conoscenza della giustizia riparativa e degli interventi afferenti al Servizio Riparazione attraverso l'organizzazione, in collaborazione con gli altri firmatari del presente Protocollo, di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ai servizi e alle risorse del territorio
- concorrere al funzionamento del Centro Mediazione, attraverso l'assegnazione al CGM di un contributo quantificato in euro 200.000,00 del bilancio regionale per la durata di 4(quattro) anni;

Il CGM nello svolgimento del servizio, dovrà:

- coordinarsi in maniera costante con la Regione Calabria;
- coordinarsi in maniera costante con l'UIEPE
- favorire, garantire e implementare il Servizio di Giustizia Riparativa e mediazione penale minorile, attraverso il supporto di risorse umane specializzate;
- promuovere la comunicazione di tale protocollo con le AA.GG. minorili e delle Corti di Appello di Catanzaro e Reggio Calabria;
- assicurare l'esecuzione dei provvedimenti delle AA.GG. delle Corti di Appello della Regione Calabria inerenti le attività di mediazione penale adulti e minori; relazionare sui risultati delle attività svolte in tale ambito
- mettere a disposizione del Servizio i locali ubicati in Catanzaro alla Via Francesco Paglia nr. 47;
- proseguire il Servizio di Giustizia Riparativa e mediazione penale avvalendosi di enti e/o associazioni del terzo settore specializzati/accreditati in tale campo;
- rispettare le indicazioni di natura contabile-amministrativa contenute nelle procedure di assegnazione dell'importo necessario allo svolgimento del servizio stesso;
- presentare la rendicontazione delle spese sostenute al Comune di Reggio Calabria e alla Regione.

L'UIEPE della Calabria dovrà :

- coordinarsi in maniera costante con la Regione Calabria e con il CGM;
- previa selezione dei casi in cui sia individuabile una parte offesa, sia essa persona fisica o giuridica, informare l'imputato che abbia fatto richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, della possibilità di rivolgersi al Servizio di Mediazione al fine di mettere in atto condotte volte a promuovere la conciliazione con la parte offesa e la riparazione delle conseguenze del reato;

Regione Calabria CGM e UIEPE potranno adottare ulteriori intese volte a supportare tale attività, ivi incluse quelle di cui all'art. 5 della DGR 565/2002, – ad esempio con azioni di formazione, informazione, iniziative professionali, convegnistiche, etc. – anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie. Tale attività saranno sempre intraprese di concerto al fine di garantire sinergia e sistematizzazione dell'esperienza in atto con la Regione.

Art. 3**Ulteriori precisazioni su modalità di svolgimento e contenuti**

L'incarico inerente al servizio ed alle attività specificate al precedente art. 2 sarà svolto dal CGM con le modalità e secondo i contenuti e gli obiettivi indicati dettagliatamente dai soggetti proponenti negli Accordi di programma di cui alla D.G.R. n. 565 dell'8/07/2002.

Art. 4**Durata del protocollo**

La prestazione del servizio oggetto dell'affidamento avrà durata di 4(quattro) anni a decorrere dal Maggio 2018 e rinnovabile per un eguale periodo.

Art. 5**Riservatezza**

Il CGM e UIEPE nella realizzazione del servizio da prestare si obbligano a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio. Si obbligano, altresì, ad osservare e far osservare eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.). La diffusione dei dati deve essere concordata con la Regione che la consente secondo le modalità giudicate più opportune. Il CGM, l'UIEPE e la Regione si obbligano, inoltre, ad osservare e far osservare la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell'espletamento delle attività del presente protocollo.

Art. 6**Corrispettivo**

Per le finalità del presente protocollo la Regione eroga € 200.000,00 (euro duecentomila/00), al Comune di Reggio Calabria per il periodo di anni 4(quattro). L'importo dovrà assicurare la copertura degli eventuali oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli esperti, il rimborso delle spese sostenute per le suddette attività di mediazione penale minorile, nonché per l'eventuale acquisto di attrezzature, mobili ed arredi necessari al potenziamento delle sedi di appoggio. Le parti concordano che la sede per l'espletamento delle attività continuerà ad essere quella messa a disposizione dal CGM nel plesso demaniale sito in Catanzaro alla Via Francesco Paglia n. 47. Le risorse finanziarie dovranno essere utilizzate esclusivamente dal CGM per le finalità di cui al presente atto e dalla stessa condivise.

Art. 7**Modalità di erogazione**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) per l'80% del totale, dalla comunicazione di avvio del servizio;
- b) per il 20%, dopo la presentazione della rendicontazione di cui alla lett. a).

La somma, pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00), sarà accreditata al Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -, attraverso l'accredito sul relativo Capitolo e secondo le procedure individuate dallo stesso CGM e che saranno successivamente comunicate da parte del Comune di Reggio Calabria, al quale viene trasferita la relativa somma. Tale somma dovrà essere rendicontata al Comune di Reggio Calabria e accompagnata da una relazione finale. Il Comune provvederà successivamente ad inviare la documentazione al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria

Art. 8
Recesso unilaterale

È facoltà della Regione, in presenza di irregolarità, recedere ex art. 1671 c.c., unilateralmente dalla convenzione d'incarico in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al CGM l'indennizzo relativo alle spese sostenute ed ai lavori eseguiti.

Art. 9
Responsabilità e obblighi

La responsabilità della gestione del Servizio di Giustizia Riparativa e mediazione penale minorile è a totale carico del CGM.

Art. 10
Controversie e norme applicabili

Le eventuali controversie tra Regione e CGM e UIEPE, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del progetto che al termine dello stesso, saranno deferite all'A.G., foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale. Sono applicabili, oltre alla normativa italiana, alle clausole del presente protocollo e alle prescrizioni contenute nei documenti richiamati precedentemente, le disposizioni contenute nei regolamenti, direttive e decisioni comunitarie.

Art. 11
Clausola di salvaguardia

Per il CGM il presente protocollo si intende perfezionato dopo l'acquisita esplicita approvazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - con sede in Roma alla Via Damiano Chiesa, 24.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi della L. 241/90 art. 15 c. 2 bis

Catanzaro,

Per la Regione Calabria - Dipartimento 7 - Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Settore 8 Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari
IL DIRETTORE GENERALE - F.to VARONE Fortunato

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria
LA DIRIGENTE - F.to MASTROPASQUA Isabella

Per l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria
IL DIRIGENTE - F.to MOLINARI Emilio

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi T.U. D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 82/2005, L. 241/90 art. 15 c. 2bis e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1262/2018

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZIALI, INCLUSIVE E FAMILIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE SVOLTO DAL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE PER LA CALABRIA

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 17/05/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)